


Allegato alla delibera C.C. n. 13
del 09-03-1995 .


COMUNE DI SURANO
Prov. di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA**



INDICE

| | Pag. |
|---|------|
| Art. 1 - <i>Principi</i> | 1 |
| Art. 2 - <i>Funzioni</i> | 1 |
| Art. 3 - <i>Competenze uffici comunali</i> | 1 |
| Art. 4 - <i>Servizi gratuiti</i> | 2 |
| Art. 5 - <i>Servizi a pagamento</i> | 2 |
| Art. 6 - <i>Visione degli atti</i> | 4 |
| Art. 7 - <i>Depositi di osservazione e obitori</i> | 4 |
| Art. 8 - <i>Trasporti funebri</i> | 5 |
| Art. 9 - <i>Modalità dei trasporti funebri</i> | 6 |
| Art. 10 - <i>Orario e percorsi dei trasporti funebri</i> | 6 |
| Art. 11 - <i>Rimesse di carri funebri</i> | 6 |
| Art. 12 - <i>Modalità per la sosta dei cadaveri in transito</i> | 7 |
| Art. 13 - <i>Trasporti particolari</i> | 7 |
| Art. 14 - <i>Orario di apertura e custodia dei cimiteri</i> | 7 |
| Art. 15 - <i>Piano regolatore cimiteriale</i> | 8 |
| Art. 16 - <i>Tumulazioni provvisorie</i> | 8 |
| Art. 17 - <i>Esumazione ed estumulazione</i> | 9 |
| Art. 18 - <i>Sepulture private</i> | 14 |
| Art. 19 - <i>Diritto d'uso</i> | 11 |
| Art. 20 - <i>Concessionari</i> | 11 |
| Art. 21 - <i>Concessione sepolture private</i> | 12 |
| Art. 22 - <i>Sepulture private ad inumazione</i> | 13 |
| Art. 23 - <i>Loculi</i> | 13 |
| Art. 24 - <i>Tombe di famiglia</i> | 14 |
| Art. 25 - <i>Cellette ossario e ossario comune</i> | 15 |
| Art. 26 - <i>Cellette cinerarie e cinerario comune</i> | 15 |
| Art. 27 - <i>Esercizio d'uso sulle sepolture private</i> | 15 |
| Art. 28 - <i>Voltura concessione</i> | 16 |
| Art. 29 - <i>Suddivisione concessione</i> | 16 |
| Art. 30 - <i>Scadenza sepolture private</i> | 17 |
| Art. 31 - <i>Decadenza e revoca concessione</i> | 17 |
| Art. 32 - <i>Rinuncia alla concessione</i> | 18 |
| Art. 33 - <i>Registrazione e conservazione atti</i> | 18 |
| Art. 34 - <i>Personale del servizio cimiteriale</i> | 18 |
| Art. 35 - <i>Imprese operanti nel cimitero</i> | 18 |
| Art. 36 - <i>Norma transitoria</i> | 19 |
| Art. 37 - <i>Entrata in vigore</i> | 19 |



Art. 1 - Principi

Il presente Regolamento disciplina la polizia mortuaria nell'ambito comunale in piena aderenza a quanto prescritto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 20 settembre 1990, n. 285.

Art. 2 - Funzioni

La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni di competenza comunale concernenti le morti delle persone, i trasporti funebri, le sepolture e la gestione dei cimiteri comunali.

Inoltre, prevede la vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga funzione, non espressamente attribuita ad altri organi o enti.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza comunale spettano al Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria a livello locale, e sono esercitate per mezzo degli uffici comunali preposti.

Art. 3 - Competenze uffici comunali

Le competenze e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività cimiteriali sono stabilite dal Regolamento previsto dall'art. 51 della legge 8-6-1990, n. 142.

A tal fine, in attesa di eventuale conferma o modifica, tali competenze sono così suddivise:

- 1) l'ufficio "Segreteria" cura ogni adempimento amministrativo;
- 2) l'ufficio "Raagioneria" cura l'aspetto contabile;
- 3) l'ufficio "Tecnico" cura ogni incombenza di natura tecnica.

Art. 4 - Servizi gratuiti

Sono gratuiti i servizi obbligatori e di interesse pubblico, nonché quelli previsti dalla normativa vigente.

Rientrano tra i servizi gratuiti:

- 1) la visita necroscopica
- 2) l'osservazione dei cadaveri
- 3) il recupero delle salme
- 4) l'eventuale uso delle celle frigorifere di proprietà comunale

- 5) la cremazione
- 6) l'ossario comune
- 7) la inumazione
- 8) il cinerario comune

Art. 5 - Concessioni a pagamento

Le sottoelencate concessioni sono sottoposte al pagamento della tariffa a fianco di ciascuna indicata:

- 1) Sepolture private a tumulazione individuale (loculi) £. 300.000;
- 2) Aree per edificare sepolture private (per cappelle) come da delibera del C.C. n.42 del 10.04.1974.

Art. 6 - Visione degli atti

Ogni cittadino può prendere visione presso l'ufficio "Servizi Cimiteriali":

- 1) del presente Regolamento Comunale;
- 2, del registro previsto dall'ar. 52 del D.P.R. 10-9-1990, n. 285;
- 3) della planimetria cimiteriale in scala 1:500;
- 4) del provvedimento concernente l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- 5) del registro dei reclami;
- 6) di ciascun atto che sia ritenuto utile conoscere per la trasparenza e la semplificazione dell'attività amministrativa, di cui alla legge 7-8-1990, n. 241;

Art. 7 - Depositi di osservazione e obitori

L'Amministrazione Comunale è tenuta a stabilire il deposito di osservazione e l'obitorio in adeguati e idonei locali nell'ambito cimiteriale, ovvero presso ospedali o istituti analoghi, ovvero presso un edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il Comune stipulerà apposita convenzione con l'ente o Istituto gestore, nel caso in cui il deposito di osservazione e l'obitorio siano ubicati fuori del cimitero.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio deve essere autorizzata dal Sindaco o dall'autorità Giudiziaria.

Art. 8 - Trasporti funebri

I trasporti funebri sono rappresentati da:

- 1) trasporto della salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o

alle eventuali celle frigorifere;

2) trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero;

3) trasporto di feretri, cassette ossario o urne cinerarie da o per altro Comune;

4) trasporto di feretri, cassette ossario o urne cinerarie da o per l'estero;

Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del proprio territorio, mediante:

- ditta privata concessionaria del servizio (del S. col n.

Il trasporto funebre di cui all'art. 16, 1° comma, lettera b) del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10-9-1990, n. 285, comprende le previsioni di cui ai nn. 1 e 2 del 1° comma del presente articolo e viene, comunque, effettuato con idoneo carro funebre e in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Per il trasporto di salma nell'ambito del Comune di Nociglia (in luogo diverso dal Cimitero) o fuori dal Comune, l'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco previo parere del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.

I trasporti funebri, per i quali siano chiesti servizi, trattamenti o prestazioni particolari, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

I trasporti funebri sono riportati in unica categoria.

Art. 9 - Modalità dei trasporti funebri

I trasporti funebri sono da eseguirsi con idonei carri funebri chiusi.

Per il trasporto funebre relativo ai bambini di età inferiore ai dieci anni, ai nati morti, ai feti, alle cassette ossario e ad ossa o parti di cadavere si fa riferimento alle prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 36 del DPR 285/90.

Il sindaco può disporre, a richiesta dei congiunti ed in casi particolari, che il trasporto funebre sia effettuato a piedi, recando il feretro a spalle per l'intero percorso o parte di esso.

In tal caso, i richiedenti dovranno esonerare formalmente il comune da ogni eventuale responsabilità di qualsiasi natura.

Art. 10 - Orario e percorsi dei trasporti funebri

Il Sindaco stabilisce con apposite ordinanze gli orari di effettuazione ed i percorsi dei trasporti funebri.

I servizi di trasporto funebre sono effettuati nei giorni feriali.

Il Sindaco può consentire deroghe, autorizzando il trasporto, per particolari motivi, anche

alle eventuali celle frigorifere;

- 2) trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero;
- 3) trasporto di feretri, cassette ossario o urne cinerarie da o per altro Comune;
- 4) trasporto di feretri, cassette ossario o urne cinerarie da o per l'estero;

Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del proprio territorio, mediante:

- ditta privata concessionaria del servizio (del S. col n.

Il trasporto funebre di cui all'art. 16, 1° comma, lettera b) del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10-9-1990, n. 285, comprende le previsioni di cui ai nn. 1 e 2 del 1° comma del presente articolo e viene, comunque, effettuato con idoneo carro funebre e in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Per il trasporto di salma nell'ambito del Comune di Nociglia (in luogo diverso dal Cimitero) o fuori dal Comune, l'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco previo parere del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.

I trasporti funebri, per i quali siano chiesti servizi, trattamenti o prestazioni particolari, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

I trasporti funebri sono riportati in unica categoria.

Art. 9 - Modalità dei trasporti funebri

I trasporti funebri sono da eseguirsi con idonei carri funebri chiusi.

Per il trasporto funebre relativo ai bambini di età inferiore ai dieci anni, ai nati morti, ai feti, alle cassette ossario e ad ossa o parti di cadavere si fa riferimento alle prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 36 del DPR 285/90.

Il sindaco può disporre, a richiesta dei congiunti ed in casi particolari, che il trasporto funebre sia effettuato a piedi, recando il feretro a spalle per l'intero percorso o parte di esso.

In tal caso, i richiedenti dovranno esonerare formalmente il comune da ogni eventuale responsabilità di qualsiasi natura.

Art. 10 - Orario e percorsi dei trasporti funebri

Il Sindaco stabilisce con apposite ordinanze gli orari di effettuazione ed i percorsi dei trasporti funebri.

I servizi di trasporto funebre sono effettuati nei giorni feriali.

Il Sindaco può consentire deroghe, autorizzando il trasporto, per particolari motivi, anche

nei giorni festivi e con percorsi diversi, a richiesta dei congiunti del defunto, da quelli di cui al 1° comma del presente articolo.

Il carro funebre deve essere sul luogo di partenza del trasporto almeno dieci minuti prima dell'orario stabilito per la partenza stessa.

Art. 11 - Rimesse di carri funebri

Il Sindaco, con apposito provvedimento, stabilisce il luogo in cui devono essere ubicate le rimesse di carri funebri, tenendo conto delle previsioni urbanistiche e delle indispensabili condizioni che consentono il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri, nonché per lo smaltimento dei prodotti e residui relativi.

La rimessa, opportunamente distanziata da altri fabbricati, deve essere nella posizione tale da permettere ai carri di entrare ed uscire senza creare intralci alla circolazione stradale.

Art. 12 - Modalità per la sosta dei cadaveri in transito

Può essere consentita sosta intermedia durante il trasporto funebre al fine di prestare le onoranze funebri al defunto.

La sosta deve essere della durata strettamente indispensabile.

Nel caso di cadavere in transito, su richiesta degli interessati, può essere permessa la sosta del feretro con deposito nella camera mortuaria fino a un periodo massimo di dodici ore.

Art. 13 - Trasporti particolari

Il Sindaco può autorizzare il trasporto, in forma privata, della salma dal luogo in cui si trova all'abitazione del defunto affinché da essa abbia inizio il trasporto funebre. Tale trasporto in forma privata dovrà comunque avvenire con carro avente i requisiti di cui all'art. 20 del DPR 285/90.

L'autorizzazione è concessa con apposito provvedimento sindacale, previa richiesta dei congiunti del defunto.

Il trasporto in forma privata deve essere effettuato nel rispetto degli orari previsti per gli ordinari trasporti funebri.

Art. 14 - Orario di apertura e custodia del cimitero

L'orario di apertura al pubblico del cimitero è stabilito da Sindaco, mediante apposita ordinanza.

Il servizio di custodia è assicurato dal personale comunale preposto, il cui responsabile attende alle incombenze previste dal D.P.R. 10-9-1990, n. 285 e dal presente Regolamento.

Art. 15 - Piano regolatore cimiteriale

La planimetria di cui all'art. 54 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10-90-1990, n. 285, delimita i reparti e le sepolture.

Nei cimiteri i reparti sono così classificati:

- 1) campi di inumazione;
- 2) loculi;
- 3) tombe di famiglia;
- 4) campi di inumazione per sepolture private;
- 5) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione;
- 6) ossario comune;
- 7) cinerario comune;
- 8) cellette ossario;
- 9) cellette cinerarie.

Inoltre, il piano regolatore cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono superare le seguenti:

- 1) altezza fuori del piano di campagna _____
- 2) superficie dell'area _____
- 3) distanza dai viali _____
- 4) superficie coperta _____
- 5) _____

Art. 16 - Tumulazioni provvisorie

Qualora sussistano cause contingenti, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri nei loculi per un periodo massimo di due anni.

Tale operazione è soggetta al pagamento del canone di utilizzo di £. 15.000 a semestre o frazione di semestre.

Nel caso in cui il feretro non sia sistemato definitivamente alla scadenza del periodo di tumulazione provvisoria, il Sindaco provvederà d'ufficio, con apposita ordinanza, alla asse-

gnazione definitiva del locale, con apposita ordinanza, con addebito del costo del loculo stesso per il totale.

Art. 17 - Esumazione ed estumulazioni

Le esumazioni ed estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie sono quelle effettuate dopo quindici anni dalla inumazione, le estumulazioni ordinarie quelle effettuate alla scadenza della concessione, sempreché in entrambi i casi sia stato completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono quelle disposte dall'Autorità Giudiziarica per indagini e quelle autorizzate dal Sindaco, su richiesta, per il trasporto dei resti mortali in altra sepoltura o crematorio.

La richiesta al Sindaco deve essere presentata dal coniuge o dal parente più prossimo del defunto, in presenza di validi motivi debitamente comprovati.

Il Sindaco regola le esumazioni ordinarie e straordinarie con apposito provvedimento.

L'autorizzazione alle operazioni di esumazione ed estumulazioni straordinarie sarà rilasciata dal Sindaco previo parere del Servizio Igiene Pubblica, fermo restando che alle operazioni di cui sopra presenzierà un funzionario medico a ciò delegato dallo stesso Servizio igiene.

Le esumazioni ed estumulazioni, se richieste da privati, sono soggette al pagamento della tariffa di cui al precedente art. 5.

Al momento delle operazioni di esumazione o estumulazione è consentita la presenza dei familiari, fatta salva diversa disposizione dell'Autorità Giudiziarica nei casi di cui agli artt. 83 e 89 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Gli eventuali oggetti metallici di valore rinvenuti in occasione di esumazione od estumulazione sono consegnati agli eventi diritto, previa redazione di apposito verbale in duplice copia. Trascorso un periodo di due anni gli oggetti, non ritirati dagli eventi diritto, sono alienati dal Comune che col ricavo provvede al miglioramento dei servizi cimiteriali.

I materiali ed i segni funebri posti sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o aventi diritto, che sono tenuti a rimuoverli entro un mese decorsi i quali il Sindaco provvede alla rimozione con addebito delle spese.

M O D I F I C H E E A G G I U N Z I O N I

a)- Art. 17 comma 3 si aggiunga:

"Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato dello servizio di custodia";

b)- Art. 17 comma 6 si aggiunga:

"Salvo casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

1)- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

2)- quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica".

c)- Art. 17 comma 10 si aggiunga:

"Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 N. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa".

Art. 18 - Sepolture private

Le sepolture private consistono nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21-10-1975, n. 803, sempreché dall'atto di concessione non risulti limite temporale e non ci siano le condizioni di cui all'art. 92 2° comma, del D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Inoltre, consistono nell'uso temporaneo di:

- 1) loculo, per la durata di anni 15 decorrenti dalla data della tumulazione; non si darà luogo, però, alla concessione, se non in presenza del decesso;
- 2) tomba di famiglia, per la durata di anni 99 decorrenti dalla data della concessione;
- 3) cellette ossario per contenere cassette idonee alla raccolta dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione, per la durata di anni 99 decorrenti dalla data di utilizzo;
- 4) cellette ossario per contenere le urne cinerarie, per la durata di anni 99 decorrenti dalla data di utilizzo

Le concessioni temporanee possono essere rinnovate, per una durata pari alla durata della prima concessione, su richiesta dei suoi diretti discendenti.

In ogni caso è rimesso al potere discrezionale di questa amministrazione l'accogliemnto della richiesta.

Art. 19 - Diritto d'uso

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su un bene demaniale, rappresentato nella fattispecie dalle sepolture private, la cui proprietà resta al Comune.

L'atto di concessione, redatto nella forma di atto pubblico, contiene le seguenti indicazioni:

- 1) tipo e durata della concessione;
- 2) generalità del concessionario privato o legale rappresentante di Ente o collettività;
- 3) criteri per la individuazione delle salme da accogliere;
- 4) clausole e limiti del diritto d'uso;
- 5) obblighi ed oneri a carico del concessionario;
- 6) descrizione elementi da cui si desume l'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'art. 5 del presente Regolamento;

La concessione non è trasferibile e può essere revocata per esigenze di interesse pubblico o per grave inadempienza del concessionario.

Art. 20 - Concessionari

Il concessionario è rappresentato dalla parsona fisica e, nel caso di Ente o collettività, dal suo rappresentante che ha stipulato l'atto di concessione.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto alla sepoltura stessa spetta, altorché al concessionario, ai componenti la sua famiglia, intesi ai sensi dell'art. 433 del Codice civile; tale diritto può essere ristretto o esteso ad altre persone purché sia espressamente indicato nell'atto di concessione con i criteri individuativi.

Previa richiesta del concessionario, sottoscritta ed autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4-1-1968, n. 15, può essere consentita la tumulazione nelle sepolture private di persone che siano state conviventi col medesimo o con persone della sua famiglia.

L'atto di concessione in favore di Enti o collettività deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura ovvero i criteri individuativi.

Spetta al concessionario la manutenzione delle sepolture private relativamente alle parti costruite od installate, intesa come interventi ordinari e non, oltre all'esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto indispensabile dal Comune per motivi di decoro, sicurezza e igiene.

Art. 21 - Concessione sepolture private

Per ottenere la concessione di una sepoltura privata, l'interessato deve presentare apposita istanza al Sindaco con l'indicazione del tipo di concessione richiesta e del relativo Cimitero, nonché dichiarare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento e del D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Le sepolture private, escluse le tombe di famiglia, sono concesse solo in occasione della sepoltura delle persone cui le stesse sono destinate e sono assegnate in ordine progressivo di disponibilità.

In deroga al comma precedente, il Sindaco può autorizzare la concessione di sepolture private anche a disposizione di persone viventi in presenza delle seguenti condizioni.

Non può compiersi alcuna operazione sulla sepoltura privata, se non richiesta dal concessionario ed autorizzata dal Sindaco.

Art. 22 - Sepolture private ad inumazione

Le sepolture private ad inumazione, dal momento che non esistono aree allo scopo, saranno regolamentate con apposito atto deliberativo alla occorrenza.

Art. 23 - Loculi

I loculi, denominati sepolture private a tumulazione individuale, sono costruiti dal Comune e possono essere sia sotterranei che sopraelevati, a seconda della tipologia adottata.

Un loculo può contenere un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario oppure soltan-

to cassette ossario ed urne cinerarie sino alla sua capienza. Tutto ciò sempre che la introduzione di cassette con resti mortali in nicche già occupate da feretri non comporti "estumulazione" (in tal caso straordinaria) del feretro stesso.

La tariffa prevista dall'art. 5 del presente regolamento non comprende anche la installazione della lapide che è a carico del concessionario insieme alla applicazione di fotografie, epigrafi, vasi portafiori, lampade votive ed ogni altre eventuale installazione autorizzata dal Comune.

Nel caso in cui la concessione non sia rinnovata alla sua scadenza, il Comune provvede a trasferire i resti mortali nell'ossario comune e rientra nella disponibilità del loculo.

Art. 24 - Tombe di Famiglia

La concessione di tombe di famiglia consiste nella assegnazione di apposite aree destinate dal piano regolatore cimiteriale alla costruzione di sepolture private a tumulazione.

Tale concessione è subordinata alla presentazione del progetto della costruzione da edificare, alla relativa concessione edilizia e al pagamento della somma a mq. stabilita da apposita deliberazione, del valore della costruzione.

Dalla data della concessione i lavori di edificazione devono essere ultimati entro un anno, pena la revoca della stessa concessione; dopo il completamento dei lavori, eseguito il collaudo a cura dell'ufficio tecnico comunale, la tomba di famiglia può essere utilizzata.

La concessione di tombe di famiglia può riguardare anche la assegnazione di sepolture private a tumulazione, costruite direttamente dal Comune.

Art. 25 - Cellette ossario comune

Le cellette ossario raccolgono le cassette ossario contenenti i resti delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

I resti mortali di norma sono collocati nell'ossario comune.

In deroga al comma precedente, la raccolta e conservazione dei resti mortali è autorizzata a condizione che le cassette ossario trovino adeguata collocazione in celletta ossario o in altra sepoltura già concessa.

Art. 26 - Cellette cinerarie e cinerari comune

Le cellette cinerarie o, in loro mancanza, le cellette ossario raccolgono le urne cinerarie provenienti dalla cremazione delle salme.

Qualora il defunto, in vita, abbia espresso la volontà di disperdere le proprie ceneri dopo la cremazione ovvero i familiari non abbiano provveduto ad altro tipo di destinazione, le ceneri stesse sono raccolte e conservate in perpetuo collettivamente nel cinerari comune.

MODIFICHE E AGGIUNZIONI

Art. 26 comma 1 si aggiunga:

" Le urne cenerarie dovranno avere dimensioni minime pari a cm. 30 di lunghezza, cm. 20 di larghezza e cm. 20 di altezza e dimensioni massime pari a cm. 50 di lunghezza, cm. 30 di larghezza e cm. 30 di altezza.

Esse potranno essere realizzate in pietra dura compatta o in marmo con chiusura ermetica e sigillata dopo la deposizione delle ceneri. Le urne cinerarie, se realizzate in pietra dovranno avere pareti con spessore non inferiore a cm. 6, se realizzate in marmo potranno avere le pareti con spessore non inferiore a cm. 3".

Art. 27 - Esercizio diritto d'uso sulle sepolture private

L'esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private spetta al concessionario, a norma del D.P.R. 10-90-1990, n. 285 e del presente Regolamento.

Nel caso di richiesta di operazioni di polizia mortuaria, il richiedente è tenuto a dimostrare il proprio diritto con l'esibizione dell'atto di concessione o qualsiasi altro mezzo di prova.

Eventuali controversie in materia tra i più aventi diritto sono risolte innanzi all'autorità Giudiziaria competente, con l'esclusione del comune da ogni responsabilità circa i rapporti tra le Parti interessate.

Art. 28 - Voltura concessione

Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi individuati con i criteri espressi nell'art. 20 secondo comma, devono darne notizia al sindaco entro un mese, con la contestuale richiesta di voltura della intestazione della concessione in loro favore e la designazione del loro rappresentante nei confronti della Amministrazione comunale.

Il sindaco, con proprio provvedimento, entro un mese dalla richiesta, effettua la variazione nei confronti degli aventi diritto, che assumono a tutti gli effetti la qualità di concessionario; inoltre, in mancanza della designazione del rappresentante, il sindaco provvede d'ufficio.

Decorso il termine di cui al 1° comma, senza che sia stata effettuata la richiesta di aggiornamento, il Sindaco provvederà a dichiarare decaduta la concessione, ai sensi del successivo art; 31.

Art. 29 - Suddivisione concessione

Con apposita istanza, redatta contestualmente o separatamente dai sottoscrittori con firma autenticata a norma della legge 4-1-1968, n. 15, più concessionari possono richiedere al Comune la suddivisione dei posti previsti dall'atto di concessione.

Il Sindaco prende atto della richiesta con apposito provvedimento, da acquisire agli atti d'ufficio.

La suddivisione costituisce esercizio del diritto d'uso e comporta la redazione di una scrittura privata o atto pubblico, da depositare presso il Comune, con cui i titolari della concessione regolano i loro rapporti, ferma restando l'unità della concessione medesima nei riguardi dell'Ente Comune.

Art. 30 - Scadenza sepolture private

Il Sindaco, attraverso l'ufficio Servizi Cimiteriali, segnala al concessionario, o agli eventuale diritto, la scadenza della concessione, indicandone le modalità per l'eventuale rinnovo.

Il rinnovo può essere effettuato solo dopo la scadenza e, comunque, entro il termine fissato dal comune ed è ammesso solo nei confronti delle persone individuate con i criteri espressi nell'art; 20, 2° comma.

Nel caso in cui non fossero reperibili in alcuna maniera il concessionario o i suoi aventi causa, il Comune provvede a darne notizia mediante pubbliche affissioni.

Copia di qualsiasi provvedimento adottato è conservata agli atti dell'ufficio Servizi Cimiteriali, per la visione al pubblico di cui all'art; 6 del presente Regolamento.

Art. 31 - Decadenza e revoca concessione

Rientra nel potere discrezionale del Comune dichiarare in qualsiasi momento, per gravi motivi e violazioni di legge e regolamenti, la revoca di concessione di sepolture private.

La dichiarazione di revoca è espressa dal Sindaco dopo l'adozione di apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale.

La revoca può essere disposta anche per estinzione della famiglia ovvero quando non vi siano persone legittimate al subentro nella concessione. In tal caso, il Sindaco provvede alla dichiarazione di revoca, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura indipendentemente se trattasi di sistema ad inumazione o a tumulazione.

Nel pieno rispetto della legge 7-8-1990, il Sindaco provvede a notificare agli aventi causa l'avvio del procedimento di decadenza o revoca della concessione, con le indicazioni ed eventuali diffide del caso.

Una copia del provvedimento è depositata presso l'ufficio Servizi Cimiteriali, dopo l'affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La concessione revocata o decaduta può essere assegnata a terzi, subito dopo la liberazione dalla salma o resti mortali e l'avvenuto ripristino.

Art. 32 - Rinuncia alla concessione

Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione della sepoltura privata.

Al momento della rinuncia il Comune, adottati gli atti conseguenti, dispone la corresponsione al concessionario di una somma proporzionale agli anni residui della concessione, tenuto conto degli anni già usufruiti, trattenendo anche una maggiorazione del 20% sulla somma pagata per gli anni utilizzati.

Art. 33 - Registrazione e conservazione atti

Oltre all'iscrizione nel registro ex art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10-9-1990, n. 285, per ogni sepoltura privata si istituisce un apposito fascicolo nel quale sono custoditi tutti i relativi atti ed una scheda indicante in sintesi il tipo di concessione, il concessionario e le persone sepolte.

Art. 34 - Personale del servizio cimiteriale

Il personale preposto al servizio cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento ed a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nel Cimitero.

Inoltre, è tenuto ad evitare ogni atto irriverente o contrario alla sacralità del luogo e a non permettere l'installazione di lapidi o elementi ornamentali, la cui posa in opera sia subordinata ad espressa autorizzazione.

Il personale è obbligatoriamente sottoposto alle vaccinazioni prescritte dalla normativa vigente e ad ogni altra misura inerente la prevenzione degli infortuni o malattie connesse col lavoro svolto, nel rispetto della normativa vigente o che a giudizio del Servizio di Igiene Pubblica si rendano necessarie.

Art. 35 - Imprese operanti nel cimitero

Per effettuare lavori di qualsiasi natura nell'ambito cimiteriale, le imprese, in regola con l'iscrizione presso la C.C.I.A., devono presentare apposita istanza al Sindaco.

Le stesse imprese, una volta autorizzate, possono accedere nel Cimitero negli orari stabiliti, presentando al custode il permesso ottenuto ed osservando tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Il mancato rispetto delle norme vigenti pu comportare, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, la sospensione dei lavori e, nei casi gravi, la radiazione della ditta dall'elenco delle imprese autorizzate ad effettuare lavori nei cimiteri.

Tale elenco deve essere tenuto presso l'Ufficio Tecnico Comunale e, in copia, presso

l'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Art. 36 - Norma transitoria

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicabili anche alle concessioni preesistenti alla data della sua entrata in vigore, fatta salva la titolarità di diritti d'uso sulle sepolture private acquisiti a norma del precedente Regolamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto in materia dalla legislazione nazionale.

Art. 37 - Entrata in vigore

Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il presente Regolamento sarà in vigore dal primo giorno seguente la scadenza della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune, da effettuarsi dopo aver acquisito l'omologazione di cui all'art. 345 del T.U.L.S., approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265.

Il Segretario Comunale provvederà all'inserimento del presente nella "Raccolta dei Regolamenti Comunali".

Il presente Regolamento:

- 1) è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____
con atto n. _____;
- 2) è stato esaminato dal Comitato regionale di Controllo di _____
al n. _____ col seguente esito: _____
ovvero è stato esecutivo per decorrenza di termini il _____;
- 3) è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____,
senza opposizioni;
- 4) è stato inviato in data _____ al Ministero della Sanità, per
la prescritta omologazione, ed è stato restituito il _____ con le
seguenti osservazioni: _____

- ovvero sono decorsi 60 giorni dal ricevimento senza che siano state sollevate osservazioni;
- 5) è stato pubblicato, per la seconda volta, all'Albo Pretorio dal _____
al _____, senza opposizioni;
- 6) è entrato in vigore il _____;
- 7) è stato inserito nella "Raccolta dei Regolamenti Comunali" il _____

_____, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

